

Al Direttore centrale

Determina di aggiudicazione della procedura aperta bandita ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti pubblici, per l'affidamento del servizio di vigilanza armata presso vari stabili dell'Inail

CUI N. 01165400589201800454
Lotto 5 - CIG 7713879E50

Con Sua determinazione a contrarre del 29 novembre 2018 n. 280 è stato autorizzato l'espletamento di una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di vigilanza armata presso gli immobili strumentali dell'Inail, articolata in 6 lotti geografici corrispondenti alle seguenti Regioni dove sono ubicati gli stessi immobili: Lazio (Lotto 1), Friuli Venezia Giulia (Lotto 2), Sardegna (Lotto 3), Puglia (Lotto 4), Calabria (Lotto 5) e Basilicata (Lotto 6).

Con Sua successiva determinazione n. 189/2019 è stato adottato il provvedimento di ammissione ed esclusione dei concorrenti dalla procedura e, con determinazione del 25 luglio 2019, n. 35 il Direttore generale dell'Inail ha nominato la commissione per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la quale, nella seduta pubblica del 12 maggio 2020 ha proposto di aggiudicare il lotto 5 - Calabria al concorrente POL SERVICE S.R.L. che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo pari a 79,65/100,00 dato dalla somma del punteggio tecnico pari a punti 50,85/70,00 e del punteggio economico pari a punti 28,80/30,00.

Nel corso dei successivi controlli necessari per l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto relativi al possesso dei requisiti di partecipazione da parte della società POL SERVICE S.R.L., è emerso che la stessa aveva ommesso di dichiarare:

1. un decreto penale di condanna a carico dell'amministratore della società, emesso dal GIP del Tribunale di Crotona, al pagamento di un'ammenda di 100 euro per la contravvenzione alle norme per l'istituzione di guardie particolari e istituti di vigilanza e Investigazione privata di cui all'art. 140 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
2. un provvedimento del Tribunale di Catanzaro – sezione GIP/GUP nell'ambito del procedimento penale n. 414/16 RGNR, 1086/16 rg gip – 44/16 RMR, non ancora definito, per una presunta violazione in materia fiscale, con cui era stato disposto il sequestro preventivo delle quote societarie intestate allo stesso amministratore unico pari ad € 56.600.

Con Suo provvedimento del 6 agosto 2020 la società POL SERVICE S.R.L. è stata esclusa dalla procedura con la motivazione che le circostanze su indicate avrebbero dovuto essere dichiarate dall'impresa partecipante e valutate dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016 e delle Linee guida ANAC n. 6, costituendo tali omissioni dichiarative "di per sé autonoma causa di esclusione".

Il suddetto provvedimento di esclusione è stato impugnato dalla società POL SERVICE S.R.L., dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), il quale, con sentenza breve n. 1598/2020 del 7 ottobre 2020, pubblicata in data 13 ottobre 2020, ha respinto il ricorso, ritenendo che l'omissione dichiarativa contestata rivestisse portata escludente e che la Stazione appaltante avesse comunque operato nel caso concreto una valutazione sull'affidabilità professionale della concorrente.

Successivamente, con Sua determinazione del 14 ottobre 2020 n. 241 è stata disposta l'aggiudicazione del lotto 5 al RTI SICURTRANSPORT S.P.A. (mandataria) - FULL SERVICE SRL e ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA "LA TORPEDINE S.R.L." (mandanti), concorrente collocatosi al secondo posto della graduatoria elaborata dalla Commissione giudicatrice nella seduta pubblica del 12 maggio 2020.

La società Pol Service ha proposto appello al Consiglio di Stato avverso la suddetta sentenza previa sospensione del provvedimento di esclusione dalla procedura e, con atto notificato il 27 ottobre 2020 ed iscritto al n. 1250/2020 R.G., ha presentato autonomo ricorso al Tar Calabria per l'annullamento previa sospensione della citata determinazione del 14 ottobre 2020 n. 241 con cui era stata disposta l'aggiudicazione del lotto 5 al RTI SICURTRANSPORT S.P.A. con domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato medio tempore e di subentro nella sua esecuzione.

Con ordinanza n. 6478 del 12 novembre 2020 il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare ai fini del mantenimento della res adhuc integra, ritenendo sussistente il fumus boni iuris e il periculum in mora.

Inoltre il Tar Calabria, con ordinanza n. 602/2020, pubblicata il 19 novembre 2020, ha accolto l'istanza di tutela cautelare e, per l'effetto, ha sospeso l'efficacia dell'aggiudicazione del lotto in favore del RTI SICURTRANSPORT S.P.A. - FULL SERVICE SRL e ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA "LA TORPEDINE S.R.L." e dei conseguenti atti impugnati.

Infine, il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 4574/2021 pubblicata il 14 giugno 2021 ha accolto il ricorso della società POL SERVICE S.R.L. annullando il provvedimento di esclusione del 6 agosto 2020.

In conseguenza della predetta sentenza del Consiglio di Stato, il provvedimento del 14 ottobre 2020 n. 241, di aggiudicazione del lotto 5 al RTI SICURTRANSPORT S.P.A. - FULL SERVICE SRL e ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA "LA TORPEDINE S.R.L.", secondo classificato in graduatoria, diviene a sua volta annullabile per illegittimità derivata

dall'annullamento del provvedimento di esclusione di Polservice Srl, concorrente classificatosi primo in graduatoria.

Alla luce di quanto rappresentato, si propone l'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, della determinazione 26 marzo 2021, n. 87, di aggiudicazione al RTI SICURTRANSPORT S.P.A. del lotto 5 della procedura in oggetto, avendo rilevato la presenza dei presupposti di diritto previsti dalla norma citata per l'annullamento d'ufficio:

- quanto alle "ragioni di interesse pubblico", v'è l'interesse dell'Amministrazione aggiudicatrice a che venga garantita la legittimità della procedura;
- quanto al "termine ragionevole", sussiste la necessità di ristabilire l'assetto di interessi e la parità di trattamento tra i concorrenti in gara, tanto più in una fase della procedura in cui non è stato ancora sottoscritto il contratto;
- quanto alla ponderazione comparativa dell'interesse pubblico con gli "interessi del destinatario e dei controinteressati", c'è coincidenza dell'interesse pubblico all'annullamento con l'interesse attuale e concreto all'annullamento in capo alla società classificata al primo posto della graduatoria.

Inoltre, contestualmente al suddetto annullamento, si propone di procedere all'aggiudicazione dell'appalto in conformità alle statuizioni contenute nella citata sentenza, con la quale il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento di esclusione in quanto l'omessa dichiarazione delle circostanze indicate ai precedenti punti 1 e 2 non può essere considerata di per sé causa escludente senza una valutazione della stazione appaltante volta a verificare se i fatti non dichiarati siano tali da integrare gravi illeciti professionali e da minare l'integrità e l'affidabilità del concorrente.

In altri termini, il Consiglio di Stato ha stabilito che – alla luce della sopravvenuta sentenza *dell'Adunanza Plenaria* n. 16 del 28 agosto 2020 - questa Stazione appaltante, venuta a conoscenza della mancata informativa, avrebbe potuto escludere il concorrente reticente solo dopo aver accertato, mediante il discrezionale apprezzamento di tutte le circostanze del caso, che l'omissione dichiarativa costituiva prova del fatto che l'operatore economico si era reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Pertanto, procedendo a una valutazione dei fatti non dichiarati da Polservice Srl, tenendo conto degli elementi forniti dalla stessa Società nel proprio ricorso in primo grado, è emerso che:

1. il decreto penale di condanna a carico dell'amministratore della società, al pagamento di un'ammenda di 100 euro per la contravvenzione alle norme per l'istituzione di guardie particolari e istituti di vigilanza e Investigazione privata di cui all'art. 140 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, riguarda una violazione di un provvedimento del 6 aprile 2016 del Prefetto di Catanzaro peraltro impugnato dalla società dinnanzi al T.A.R. Calabria e non ancora definito che ha comportato comunque l'applicazione di una sanzione di importo piuttosto esiguo;

2. il sequestro preventivo delle quote societarie intestate allo stesso amministratore unico secondo recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, (Sez. V, 14 gennaio 2019, n. 291), non integra alcuna delle situazioni e dei motivi di cui all'art. 80, comma 5, lett. c).

Dalla suesposta valutazione emerge che le circostanze non dichiarate da Polservice Srl non appaiono idonee ad integrare gravi illeciti professionali e a minare l'integrità e l'affidabilità del concorrente, al quale si propone di aggiudicare il lotto 5 della procedura di gara de qua, ferma restando la necessità di aggiornare la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016, che risale a luglio 2020.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone:

- di annullare, in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 241/1990, la determinazione del 14 ottobre 2020, n. 241 con cui è stata disposta l'aggiudicazione del lotto 5 della procedura in oggetto nei confronti del suddetto RTI SICURTRANSPORT S.P.A. - FULL SERVICE SRL e ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA "LA TORPEDINE S.R.L.";
- di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 commi 5, 7 e 9, del d.lgs. 50/2016, il lotto 5 della procedura in oggetto alla società POL SERVICE S.R.L. per la durata di 4 anni dalla data di avvio del servizio per un totale stimato massimo pari ad € 958.029,20 oltre IVA e oneri per la sicurezza, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno.

L'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, il direttore regionale per la Calabria, ai sensi dell'articolo 4 del capitolato di gara potrà stipulare il contratto, decorso il termine dilatorio stabilito dall'art. 32, comma 9 del Codice.

Tuttavia, nelle more della verifica dei requisiti, si potrà dare esecuzione al contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, che "è sempre autorizzata" dall'art. 8, comma 1, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Ove si concordi, si sottopone alla Sua firma l'allegata determinazione.

Il Responsabile dell'ufficio
dott.ssa Antonella De Pero